

Luigi Panato
Via Boschi Ovest, nr 2
36040 Torri di Quartesolo
Tel. 335 7824234 – 0444 582419
email: pl.panato@gmail.com
PEC: panato.claudia@pec.it

**Provincia di Vicenza
Settore Ambiente
Servizio Rifiuti VIA
Contrà Gazzolle, 1
36100 Vicenza (VI)**

Torri di Quartesolo, 24 gennaio 2019

OGGETTO: Istanza della Società F.Ili Fava S.n.c. di Andrea, Cristian & C. per il rilascio del PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 per impianto di recupero rifiuti non pericolosi.

Il sottoscritto Luigi Panato, nato a Vicenza il 18 giugno 1958 e residente a Torri di Quartesolo in Via Boschi Ovest nr. 2 (tel. 335 7824234), in qualità di presidente del comitato NO NUOVO IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI VIA LONGARE a Torri di Quartesolo, trasmette la documentazione di seguito elencata, come previsto nella procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Dall'analisi della documentazione presentata dalla Società F.Ili Fava Snc si desume che gli impatti ambientali configureranno gravi ripercussioni sull'intero territorio di Torri di Quartesolo ed in particolar modo sugli insediamenti residenziali prospicienti l'area di intervento, rendendola irreparabilmente invivibile per le venticinque famiglie che vi abitano.

Si ricorda che la normativa regionale prescrive che gli impianti di recupero dei rifiuti inerti vanno localizzati preferibilmente in aree destinate all'attività di cava. Il consumo di suolo destinato all'attività agricola non può essere giustificato dalla messa a dimora di un impianto di trattamento dei rifiuti e tale patrimonio naturale deve essere mantenuto e preservato anche per le generazioni future.

Si segnala inoltre che dal 2015, è presente in Via Boschi Ovest nr. 2, a meno di 100 mt dal terreno in cui dovrebbe sorgere l'impianto di trattamento dei rifiuti, il Nido in Famiglia ZIA CLO di Claudia Panato. Il Nido in Famiglia rientra tra i servizi educativi alla prima infanzia, di interesse pubblico, rivolto a bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fino a massimo 6 bambini contemporaneamente, come previsto dal DGR 1502/2011 allegato A e successiva DGR 153/2018 allegato A. Proprio in quest'ultima si specifica che la civile abitazione in cui si attua il servizio, deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e delle famiglie, che salvaguardi la salute e la sicurezza dei bambini, lontano da situazioni urbane che possono arrecare disagio. La presenza di un impianto di riciclaggio di tale portata nelle immediate vicinanze condizionerebbe nel breve periodo la continuità dell'attività.

1


Si invia con la presente la seguente documentazione:

Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale Rev. 00 – 18 gennaio 2019 Redatto da SUCCOL Srl Sistema Ambiente per le Imprese - Piazzetta alla Posta, 13 Preganziol (TV), su incarico del Sig. Luigi Panato. Documento composto da 26 pagine.


Copia delle firme raccolte dal Comitato quale espressione della contrarietà alla costruzione del nuovo impianto di recupero rifiuti da parte dei cittadini di Torri di Quartesolo. Hanno sottoscritto la richiesta nr. 1297 residenti del Comune di Torri di Quartesolo, oltre a nr. 66 residenti in Comuni limitrofi. Documento composto da 204 pagine. La raccolta firme proseguirà fino al 31 gennaio 2019.

Copia dell'atto costitutivo del "COMITATO NO NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA LONGARE" a Torri di Quartesolo, costituito in data 13 dicembre 2018 secondo il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comitato al momento è composto da 12 Soci promotori. L'assemblea dei Soci promotori al momento della costituzione del Comitato ha nominato Presidente il Sig. Luigi Panato. Documento composto da 4 pagine.

Copia carta di identità di Luigi Panato, nato a Vicenza il 18 giugno 1958 e residente a Torri di Quartesolo, in Via Boschi Ovest nr. 2 (Tel 335 7824234).

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

COMITATO NO NUOVO IMPIANTO DI
RECUPERO RIFIUTI IN VIA LONGARE
a Torri di Quartesolo

Il Presidente
Luigi Panato





SISTEMA AMBIENTE PER LE IMPRESE

Rev. 00 – 18 gennaio 2019

F.lli Fava S.n.c. di Andrea, Cristian & C.

**PROGETTO DEPOSITATO IN DATA 31/07/2018 PER LA
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
NON PERICOLOSI IN COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**
Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale



SICUREZZA
AMBIENTE Rifiuti
Gestione Cernita **Naturalità**
Pulizia **ECOLOGISMO** **Qualità**
ARIA **Recupero** Protezione dell'ambiente
RUMORE Sicurezza Caratterizzazione
Disinfestazione **Autorizzazione** Fonometria
Prelievi campioni **NORMATIVE** Selezione
ENERGIA PULITA Smaltimento **Bonifiche**
Analisi **Autorizzazioni**
Risanamento **Etica** Disinfezione
Registri e formulari **AMBIENTE** Analisi chimiche
Riutilizzo **SMALTIMENTO**
Recupero Emissioni atmosfera
Scarichi idrici **Acustica**

Ecologia Radioattivi
Inquinamento Geotossia
Valutazione Impatto Ambientale
Impianti Certificazioni
TRASPORTI CORSI
Inquinamento

Redazione documento

SUCCOL SRL

Sistema Ambiente per le Imprese

Piazzetta alla Posta, 13 – Preganziol (TV)

Tel/Fax: 0422 380518

e-mail: info@succol.it

PEC: succolsrl@pec.succol.it

Tecnici di riferimento

Pietro Succol

Marco Gobbo

Enrico Zanardo

INDICE

1. PREMESSA	4
2. OSSERVAZIONI	4
2.1. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	4
2.2. AREA IMPROPRIA	6
2.3. GESTIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI	14
2.4. PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	17
2.5. OPZIONE ZERO E ALTERNATIVE PRESE IN CONSIDERAZIONE	20
3. CONCLUSIONI	22

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta su incarico del Sig. Panato Luigi, nato a Vicenza il 18/06/1958 e attualmente residente in via Boschi, 2 i. 1 in Comune di Torri di Quartesolo (VI), nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. 4/2016 presentato dalla società F.Ili Fava Snc di Andrea, Cristian & C. in data 31/07/2018 per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

Così come indicato nell'avviso al pubblico predisposto dalla Provincia di Vicenza è infatti previsto ai sensi dell'Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 *Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere* che *"Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi."*

2. OSSERVAZIONI

2.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'economia nazionale a partire dal 2008 ha registrato un'importante contrazione della produzione con ripercussioni evidenti in particolare sul settore edilizio e conseguentemente sulla produzione e gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (di seguito C&D).

Tali considerazioni sono estrapolate dal *Rapporto rifiuti speciali - Edizione 2017 (dati anno 2015)* redatto da ARPAV nel quale si evidenzia a pag. 4 che:

Complessivamente la situazione di produzione dei rifiuti speciali è in linea con le previsioni indicate nello scenario 1 del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (DCR 30 del 29 Aprile 2015). Il raggiungimento degli obiettivi di piano è dovuto alla forte diminuzione nella produzione di rifiuti, in particolare quelli da C&D, provocata dalla crisi economica [...].


Nella scheda 3.3 a pag. 22 che si riporta di seguito si legge inoltre che *"Il recupero dei rifiuti C&D evidenzia un aumento dal 2005 al 2008 per poi registrare ad oggi un decremento. Il conferimento in discarica, invece, registra un decremento maggiormente significativo a partire dal 2012 ed un lieve incremento nell'ultimo anno, legato in particolare alle terre e rocce da scavo (EER 170504) in provincia di Treviso."*

3.3 - GESTIONE DEI RIFIUTI C&D

Rifiuti C&D gestiti per attività di trattamento - Anno 2015


Macroattività'	Operazioni	Quantità (t)	Variazione 2015/2014 (%)
Recupero di materia	R2 - R12	4.639.859	-6%
Recupero di energia	R1	258	12%
Pretrattamenti	D8, D9, D13, D14	14.965	-67%
Incenerimento	D10	8	72%
Discarica	D1	224.888	66%
Totale		4.879.978	-5%

Trend di gestione dei rifiuti C&D per attività di trattamento - Anni 2005-2015



Il recupero dei rifiuti C&D evidenzia un aumento dal 2005 al 2008 per poi registrare ad oggi un decremento. Il conferimento in discarica, invece, registra un decremento maggiormente significativo a partire dal 2012 ed un lieve incremento nell'ultimo anno, legato in particolare alle terre e rocce da scavo (EER 170504) in provincia di Treviso.

Ripartizione dei C&D nei principali sottocapitoli EER e nelle diverse attività di trattamento - Anno 2015



I quantitativi di rifiuti C&D gestiti in Veneto sono rappresentati dai **rifiuti misti** dall'attività di C&D (EER 170904 - **29%**), dal ferro e acciaio (EER 170405 - **14%**) recuperato totalmente (sul totale gestito), dai miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (EER 170107 - **14%**). Tutte queste frazioni sono avviate prevalentemente a recupero di materia.

Figura 1: Rapporto rifiuti speciali - Edizione 2017 (dati anno 2015) – Pag. 22

Sulla scorta di quanto sopra appare nettamente in contrasto, con il contesto economico regionale, la scelta della F.lli Fava di ricercare un'area impiantistica più ampia in cui trasferirsi, sostenendo che quella attuale è ritenuta *fisicamente angusta*.

L'intenzione di ampliare l'attività attuale, aumentando i quantitativi dei rifiuti in entrata sino a 100.000 tonnellate per anno, non risulta pertanto giustificata da alcuna esigenza di domanda di mercato, in quanto viceversa, palesemente in flessione.

È noto inoltre tra i professionisti del settore che la difficoltà maggiore, attualmente riscontrata dai gestori che operano nel campo del recupero di rifiuti da C&D, stia non tanto nel ritiro dei rifiuti quanto nella collocazione del materiale che ha cessato la qualifica del rifiuto (EoW) con la conseguente presenza negli impianti già esistenti di notevoli quantitativi di materiale in attesa di essere impiegato. Tale difficoltà nasce dalla diminuzione della richiesta in particolare per la realizzazione di nuovi sottofondi e piazzali che assorbivano quantitativi importanti di tali materiali e non di meno dalla forte produzione del materiale *in natura* privilegiato nella scelta di acquisto ed impiego.

Tale conclamata condizione conferma inoltre quanto lamentato dai gestori degli attuali impianti in essere, sulla preoccupante difficoltà economica che caratterizza tale attività di recupero, per il conseguente crollo dei prezzi di mercato delle EoW ormai prive di richiesta.

2.2. AREA IMPROPRIA

Come correttamente riportato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale (di seguito SIA) a pag. 74 di 96 del documento tecnico denominato *Quadro Programmatico*, l'articolo 23, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 3/2000 "Istruttoria per l'approvazione dei progetti e conferenza dei servizi" detta quanto segue:

2. Nei successivi trenta giorni dalla verifica della completezza della documentazione di cui al comma 1 o dell'integrazione della stessa, il responsabile del procedimento provvede a:

a) individuare gli specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la variante dello strumento urbanistico eventualmente necessaria;

Proseguendo nella lettura del SIA, a pag. 94 di 96 del documento tecnico denominato *Quadro Programmatico*, viene preso in considerazione il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (di seguito PRGRUS) adottato il 4 Aprile 2014, con D.G.R.V. 26/CR senza però mettere in evidenza alcuni contenuti importanti che riportiamo di seguito:

1) Elaborato D, Punto 1.1: PREMESSA

La normativa regionale L.R. 3/2000 prescrive (art. 21) che i nuovi impianti di smaltimento e recupero devono essere ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici (art 21, c. 2 della L.R. 3/2000). Fanno eccezione le discariche e gli impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F e gli impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente in aree destinate all'attività di cava. È inoltre indicato che i nuovi impianti di rifiuti debbano rispondere alle migliori tecniche disponibili al fine di conseguire la massima tutela della salute degli abitanti e consentire una progressiva riduzione dell'impatto ambientale. [...]

La realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti non deve determinare impatti tali provocare effetti negativi sulla popolazione e sulle componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo, fauna e flora; preservando il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i territori agricoli, la risorsa idrica e le aree definite sensibili.

La localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento rappresenta quindi un punto cruciale nel processo decisionale e deve essere connesso al reale fabbisogno di impianti del settore produttivo.
[...]

La riduzione della pressione sul suolo e in particolar modo il consumo di terreno agricolo deve essere uno degli obiettivi della pianificazione territoriale e ambientale nonché del presente piano rifiuti. [...]

L'analisi sulla gestione dei rifiuti nel Veneto evidenzia come la potenzialità di recupero e smaltimento attualmente autorizzata, sia in grado di soddisfare il fabbisogno regionale di trattamento delle principali frazioni di rifiuti. La crisi economica ha determinato e determinerà una rivisitazione del sistema produttivo, che non potrà non avere conseguenze anche sulla quantità e pericolosità dei rifiuti. Le politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione hanno inoltre la principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio.

Si ritiene che la realizzazione di impianti di smaltimento in aree del territorio non idonee e soprattutto il consumo di suolo destinato all'attività agricola non può più essere giustificato se non in risposta a precisi e reali fabbisogni del sistema produttivo regionale.

In relazione a quanto si legge nelle sole premesse del Piano Regionale la realizzazione del progetto proposto dalla F.lli Fava risulta già per molti aspetti in contrasto con tali principi. Anche partendo dal presupposto che non si tratta di una nuova attività ma del trasferimento di una già esistente, non è sostenibile il sacrificio in termini di consumo di suolo, visto e considerato che a livello Regionale non

si evidenzia la necessità di aumentare il trattamento di rifiuti e che pertanto l'attività potrebbe proseguire nel sito attuale, peraltro collocato in area a destinazione d'uso industriale.

In tale ragionamento è inoltre da tenere in considerazione che il Comune di Torri di Quartesolo ospita già un impianto di recupero autorizzato a ricevere e trattare rifiuti da C&D per un quantitativo massimo annuo di oltre 26.000 tonnellate. Tale impianto è installato in area a destinazione d'uso D1 (industria-artigianato di produzione) ad una distanza in linea d'aria inferiore a 1,5 km.

2) Elaborato D, Punto 1.3.7.1: Legge Regionale 61/1985 – Legge Regionale 11/2004

[...] Nella localizzazione e nel contesto urbanistico saranno infine da esaminare le fasce di rispetto da infrastrutture e servizi ai sensi della normativa vigente, considerato che la funzione di queste aree e di tutela, di sicurezza e di salvaguardia, nonché per consentire eventuali ampliamenti delle infrastrutture in oggetto (strade, ferrovie, etc.).

Le fasce di rispetto possono essere valutate esclusivamente a livello di dettaglio, in quanto gli strumenti urbanistici locali (provinciali e comunali) possono prevedere vincoli diversi.

Non ultimo l'art. 196 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 fornisce come indicazione alle regioni di privilegiare "la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime".

L'area individuata per la realizzazione del progetto è adiacente ad un importante nodo viabilistico nel quale si intersecano le Autostrade A4 ed A31 oltre a Viale Annecy che limita il confine sul lato sud-est. Tali strade prevedono una fascia di rispetto ben identificata nella tavola del PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale di cui si riporta di seguito un estratto.




Figura 2: PAT – estratto carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – In rosso l'area di progetto

Come ben visibile dalla carta la fascia di rispetto si estende su circa metà dell'area interessata dal progetto. Non è condivisibile e allo stato attuale insostenibile, quanto riportato dalla ditta proponente nelle integrazioni datate 23/11/2018; ovvero l'assunto che la fascia di rispetto dal confine venga ridotta a 20 m dallo stesso, dando già quale atto conclamato la variante allo strumento urbanistico in funzione di una loro richiesta peraltro non ancora presa in esame dall'autorità competente.

Tale progettualità "futuribile" non può essere assolutamente adottata come metodo, essendo necessario basarsi realisticamente sulle condizioni in essere.

Attualmente infatti l'area nella quale la F.lli Fava intende installare il proprio impianto non è ricompresa nel confine del centro abitato (così come identificato nel Piano degli Interventi - tavola della zonizzazione b05-01-1). Le fasce di rispetto stradale sono pertanto da individuarsi all'Art. 26, comma 2 del DPR 495/92 il quale prevede che per le strade di tipo B (così come indenticata negli elaborati di progetto) debbano essere rispettati i 40 m dal confine stradale.

L'area non è identificata nella carta delle trasformabilità del PAT tra quelle preferenziali di sviluppo produttivo e/o insediativo. Non risulta pertanto possibile far rientrare a priori la casistica nel comma 3 del summenzionato articolo in quanto l'area in oggetto **non ricade fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'Art. 4 del codice, ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.**

È stato inoltre riposizionato il capannone al fine di collocarlo al di fuori della fascia di rispetto dei 60 metri dal confine autostradale. Si evidenzia che l'edificio non è l'unica opera edile prevista nel progetto ma tra le altre ci sono il piazzale e relativa rete di raccolta delle acque oltre che la recinzione e le barriere. A prescindere da quanto sopra non risulta ad ogni modo comprensibile e sostenibile il motivo per cui si chiedi la riduzione di una sola fascia di rispetto e non di entrambe se la proposta fosse legittima.

Sulla scorta di quanto sopra siamo dell'avviso che una variante *ad hoc* allo strumento urbanistico, come quella richiesta, debba tener conto del contrasto tra quanto proposto e la pianificazione territoriale vigente oltre che delle indicazioni fornite dal Piano Regionale.

3) Elaborato D, Punto 1.3.7.2 Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici – Criteri di esclusione

L'ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione, già la L.R. 3/2000 definisce all'art. 32 opportune distanze per la localizzazione delle discariche, in linea con tale principio il D.Lgs. 36/2003 per l'ubicazione delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi indica espressamente che vanno effettuate tra le altre, verifiche per le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla distanza dai centri abitati. In quest'ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).

Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - e definita una distanza di sicurezza minima tra:

- *l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;*
- *gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).*

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.

In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	500 m
Impianti di produzione CDR	100 m
Impianti di selezione e recupero	100 m

Il Piano Regionale fissa delle distanze chiare e precise dalle civili abitazioni nella fattispecie degli impianti di selezione e recupero pari ad almeno 100 m a tutela della sicurezza delle abitazioni e degli abitanti. Nel layout presentato ad integrazione dell'istanza e datato 20/11/2018 sono identificati dei semicerchi di raggio 100 m per i quali non è però possibile individuare il punto esatto da cui sono stati calcolati, impedendo di verificare la correttezza della valutazione eseguita.

Non avendo a disposizione l'esatta collocazione dei confini dell'impianto in progetto non ci è stato possibile eseguire una verifica comparativa. Sfruttando le CTR e le foto aeree messe a disposizione dal Geoportale della Regione Veneto sfruttando i dati certi, ovvero i confini delle civili abitazioni e pertinenze esistenti e stabilmente occupate nell'intorno dell'area interessata dal nuovo progetto, abbiamo creato un buffer di 100 m per verificare l'estensione dell'area vincolata come visibile nelle immagini riportate di seguito.




Figura 3: buffer di 100 m di distanza dalle civili abitazioni stabilmente occupate su base CTR 1:10.000



Figura 4: buffer di 100 m di distanza dalle civili abitazioni stabilmente occupate su base foto aeree




Figura 5: buffer di 100 m di distanza dalle civili abitazioni stabilmente occupate su base CTR 1:10.000 con delineaata un' approssimativa area d'impianto




Figura 6: Allegato VI – All. 1 al S.I.A. Planimetria generale e lay-out impianto

Dalla comparazione degli elaborati grafici, seppur sovrapponibili solo in modo approssimativo, risulta che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto risulta per buona parte interessata dalla presenza del vincolo di 100 m dalle civili abitazioni stabilmente occupate. Ipotizzando di escludere in prima valutazione le aree di transito e di manovra dei mezzi, oltre a quelle di esclusiva messa in riserva dei rifiuti e considerando esclusivamente le aree dove verranno installati i macchinari per il trattamento dei rifiuti inerti (principale sorgente di polveri e rumore) risulta che tali zone rientrano quasi completamente nell'area sottoposta a vincolo.

In un impianto di questo genere risulta ad ogni modo difficile, se non impossibile, circoscrivere l'area operativa in relazione al fatto che i macchinari impiegati (tritratore, frantoio secondario, vaglio, pale escavatori) sono tutti mobili e che la collocazione e la configurazione dell'impianto può variare nel tempo in funzione a specifiche esigenze impiantistiche fermo restando le aree di stoccaggio dei rifiuti. Gli impatti generati dalle lavorazioni, principalmente polveri e rumore, non sono comunque limitati alle sole fasi di triturazione e vagliatura degli inerti ma legati alla natura stessa del materiale e riscontrabili pertanto in tutte le fasi di gestione, dallo scarico dei rifiuti in impianto, alle lavorazioni, alle movimentazioni interne del materiale e alle operazioni di ricarica sui mezzi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e pertanto distribuiti su tutta l'area dell'impianto.

2.3. GESTIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI

Tra le richieste avanzate dalla F.lli Fava e inserite all'interno del progetto depositato in Provincia di Vicenza c'è quella di poter gestire rifiuti biodegradabili, così come indicato all'interno del Quadro Progettuale revisionato a pag. 36 di 81 (vd. figura 7) e nella tabella 1 – *Rifiuti in ingresso* del Piano di Gestione Operativa a pag. 9 di 26.

Premesso che non è stato possibile rintracciare nei documenti allegati al progetto alcuna descrizione merceologica del rifiuto che la F.lli Fava avrebbe intenzione di ritirare, gli unici dati certi sono che:

- Saranno codificati con il codice CER 20.02.01 *Rifiuti biodegradabili* prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri);
- Saranno sottoposti alle sole operazioni R13-R12;
- Saranno stoccati in cumulo nell'area identificata come "*Cumulo H, sottocumulo Hvu*";
- La "*zona H*" è un quadrato con posizionati su tre lati dei new jersey in cemento;
- Il quantitativo massimo di messa in riserva del "*Cumulo H*" (Hvu: cumulo di verde umido + Hvs: cumulo di verde secco (tronchi)) è di 400 ton.

3.2.6.1 R13-R12 del Verde

L'attività ha intenzione di adibire un settore di deposito allo stoccaggio del verde, proveniente da soggetti privati e pubblici, identificato dai seguenti codici CER:

C.E.R.	DESCRIZIONE
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili

Tabella 8: "VERDE" – Cumulo Hv diviso in Hvu e Hvs

Il verde, identificato con i codici CER "20 02 01: rifiuti biodegradabili" e "20 02 03: altri rifiuti non biodegradabili", codici non pericolosi assoluti, deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- Scheda rifiuto redatta dal produttore.

I rifiuti, dopo la procedura di accettazione, sono pesati, e stoccati nella zona H in messa in riserva, divisa in Hvs "Deposito verde secco" come cortecchia e tronchi e Hvu "Deposito verde umido" come frazioni più degradabili. Eventuali impurezze sono selezionate e allontanate. Il verde secco (esempio non esaustivo: tronchi) può essere sottoposto ad adeguamento volumetrico o cippatura. Da queste operazioni di selezione/cernita/adeguamento volumetrico il rifiuto non perde la sua qualifica e non essendo mutate le caratteristiche chimico fisiche mantiene il codice CER iniziale.

Figura 7: Estratto Quadro Progettuale revisionato – Pag. 36 di 81

Alla luce di quanto sopra è verosimile pensare che tali rifiuti siano costituiti da erba e ramaglie derivanti da operazioni di sfalcio, potatura e cura del verde provenienti da giardini e parchi sia pubblici che privati.

I suddetti rifiuti sono per loro natura biodegradabili, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e conseguentemente fonte di odori molesti e di percolato: nonostante ciò non sono presenti all'interno della voluminosa documentazione di progetto procedure operative e gestionale atte a impedire, contenere o limitare tali impatti.

Inoltre, sebbene le attività di gestione formalmente richieste si limitino alle operazioni R13-R12, è intuitivo pensare che all'interno di un cumulo di 400 ton stoccato a cielo aperto ed esposto agli agenti atmosferici per un periodo non limitato a poche ore, si inneschino processi di bio-ossidazione e umificazione riconducibili più ad un'operazione di effettivo compostaggio che ad un esclusivo stoccaggio con selezione e cernita. Questi processi sono tanto più rapidi ed accentuati all'aumentare della temperatura e quindi enfatizzati nel periodo compreso tra maggio e settembre con conseguente aumento dei relativi impatti.

In tal senso anche il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali adottato il 4 Aprile 2014, con D.G.R.V. 26/CR conferma le problematiche legate alla gestione di tale tipologia di rifiuti indicando per gli "Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche" una distanza di sicurezza dalle civili abitazioni pari a 500 m.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica approssimativa dell'area potenzialmente coinvolta dalla dispersione di odori molesti tenendo in considerazione un raggio di 500 m così come indicato nel PRGRUS.




Figura 8: rappresentazione grafica con raggio di influenza considerato pari a 500 m dall'area di stoccaggio

La rappresentazione grafica sopra riportata è da considerarsi approssimativa in quanto non tiene conto di quelli che sono i venti predominanti nell'area ma consente ugualmente di individuare l'area potenzialmente coinvolta dalla dispersione di odori molesti alle condizioni attuali ovvero in assenza di presidi adeguati e modalità gestionali idonee. Nell'elaborazione grafica è chiaramente visibile come l'area coinvolga numerosi nuclei abitativi, lo snodo autostradale adiacente e verso est raggiunga l'area commerciale e ricreativa che sorge attorno al Centro di Acquisti "Le Piramidi".

Nella documentazione di progetto non è inoltre stata esplicitata la potenzialità annua dell'impianto per tale tipologia di rifiuti ma esclusivamente la capacità massima istantanea di stoccaggio. Tale aspetto risulta fondamentale per verificare la necessità di dotare le aree di stoccaggio delle specifiche impiantistiche previste nell'Allegato 1, punto 6 alla DGRV n. 568 del 25/02/2005 in particolare per quanto riguarda la chiusura delle sezioni di stoccaggio, l'impermeabilizzazione delle superfici e la perimetrazione dell'area d'impianto.

2.4. PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Il progetto depositato contempla al suo interno la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerato cementizio / ecoconglomerato al fine di poter riutilizzare fino al 30% di aggregati riciclati nel calcestruzzo in sostituzione degli inerti naturali, così come descritto al capitolo 3.5.2 del Quadro Progettuale revisionato alle pag. 48 e 49 di 81.

L'elaborato grafico in allegato 1 al SIA *Planimetria generale e layout impianto* individua alla lettera "I" lo spazio dedicato all'installazione di tale impianto (vd. figura 9).




Figura 9: estratto allegato 1 al SIA - *Planimetria generale e layout impianto* – con individuata l'area "I"

Nel capitolo 3.5.2 del Quadro Progettuale revisionato alla pag. 48 di 81 sono descritte le fasi per il confezionamento del conglomerato cementizio di cui si riporta di seguito un estratto:

Il conglomerato cementizio o calcestruzzo è un composto costituito da cemento, acqua e inerti, in rapporto prestabilito, usato nelle costruzioni edili e stradali. Il peso specifico del conglomerato cementizio risulta di circa 2 ton/m³.

Di seguito si riportano le fasi generali per il confezionamento del conglomerato cementizio:

1. carico delle tramogge di stoccaggio inerti;
2. carico dei silos di cemento;
3. dosaggio inerti;
4. dosaggio cemento;
5. dosaggio additivi;
6. miscelazione e carico in autobetoniera dei materiali precedentemente dosati con aggiunta di acqua.

Figura 10: Estratto Quadro Progettuale revisionato – Pag. 48 di 81

All'interno dello Studio Previsionale di Impatto Acustico, (Allegato VI – All. 4 al SIA) al Capitolo 7.1 *Identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore nella situazione di progetto* sono individuate le sorgenti allo stato di progetto suddivise tra *sorgenti impiantistiche* e *transito di mezzi pesanti da e per l'impianto* (vd. figura 11).

- Sorgenti impiantistiche: come da progetto illustrato di seguito.




Figura 11: Estratto All. 4 al SIA - Previsione di impatto Acustico – Pag. 21 di 27 – In rosso l'area prescelta per l'installazione dell'impianto del conglomerato cementizio

La preparazione del conglomerato cementizio, nelle fasi descritte all'interno del Quadro Progettuale revisionate, avviene mediante l'utilizzo di un impianto simile per forma, dimensioni e tecnologie impiegate a quello raffigurato nell'esempio riportato nel Quadro Progettuale revisionato a pag. 49 di 81.

Gli impianti per la preparazione del calcestruzzo sono dotati di motori, pompe, tramogge, nastri trasportatori, miscelatori e più in generale di organi di movimento sicuramente fonte di rumore a cui si deve sommare quello generato dalle autobetoniere durante le fasi di manovra e di carico. Non può essere trascurato in tale contesto anche il rumore generato dalle pale meccaniche impiegate per l'alimentazione dell'impianto visto e considerato che dovrebbero fare la spola tra questo e lo stoccaggio dei materiali vergini funzionali alla lavorazione del conglomerato cementizio che è stato collocato nell'area "L", lungo il confine ovest dell'impianto.

A tal proposito non è comprensibile il motivo per cui nell'elaborare la Previsione di Impatto acustico non siano stati presi in esame tali aspetti impiantistici, anche in considerazione del fatto che si trovano in area perimetrale e quindi più soggetti a dar origine a rumore con ripercussioni verso i recettori esterni all'impianto.

Non ultimo, formuliamo la forte perplessità in merito alla superficialità e poco dettaglio nel considerare l'attuazione di un impianto di betonaggio che utilizza rifiuti, confrontando e prendendo a riferimento realtà già in essere in provincia di Venezia (Cosmo Gruppo) che svolgono una attività del tutto analoga a quella proposta dai F.lli Fava, per la quale la Regione Veneto e la Provincia di Venezia hanno dovuto valutare conseguenze ed aspetti precisi di una realtà che inevitabilmente differisce da quella di produzione di manufatti con materie prime, immettendo prescrizioni e procedure ancora oggi oggetto di continua revisione per la particolare difficoltà di armonizzazione di Norme che giustamente mettono in primo piano l'ambiente e la salute pubblica.

2.5. OPZIONE ZERO E ALTERNATIVE PRESE IN CONSIDERAZIONE

D.Lgs. 152/2006 - Art. 22. - Studio di impatto ambientale

3. *Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:*

- a) *una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;*
 - b) *una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;*
 - c) *una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;*
- una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;***

Consiglio di stato 4246/2010

[...] La V.I.A. non può essere intesa come limitata alla verifica della astratta compatibilità ambientale dell'opera ma si sostanzia in un'analisi comparata tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socioeconomica, tenuto conto delle alternative praticabili e dei riflessi della stessa «opzione zero»

[...] Si deve ammettere l'alterazione dei valori ambientali solo in quanto non vi siano alternative possibili da individuarsi con la VIA.

Consiglio di stato, sez. VI, 22 febbraio 2007 n. 933

[...] Da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibili di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste.

Nel capitolo 1.8 del Quadro Progettuale revisionato alla pag. 13 di 81 è brevemente descritta l'ipotesi zero che si riporta di seguito:

1.8 GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA - IPOTESI ZERO

L'azienda ha dovuto rinunciare a grosse commesse per lavori di demolizione, a causa del poco spazio disponibile nella sede attuale; si stima che la quantità di recupero ora richiesta sia sufficiente alle potenzialità dell'attività.

L'Ipotesi Zero vede il permanere della situazione attuale, che si concretizza nel rimanere nella sede attuale con difficoltà gestionali e di sviluppo.

Inoltre, rimanendo nella situazione attuale, si verrebbe meno ai principi ed ai criteri della gestione rifiuti, ben individuati nel D.Lgs. n. 152/2006 agli artt. 178 "Principi", 178-bis "Responsabilità estesa del produttore" e 179 "Criteri della gestione", nei quali il legislatore esprime, fra gli altri, il concetto di *"rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato"*.

Figura 12: Estratto Quadro Progettuale revisionato – Pag. 13 di 81

Il Tar Veneto con propria sentenza 8 marzo 2012, n. 333 ha stabilito che nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) di un progetto il Dlgs 152/2006 esige di identificare e valutare tutte le opzioni alternative al progetto stesso compresa la sua non realizzazione ("opzione zero").

Nel progetto presentato dalla F.lli Fava sono state spese poche righe per analizzare questo aspetto senza peraltro prendere in considerazione possibili alternative e anche per l'opzione zero non sono stati valutati e ponderati gli impatti positivi per l'ambiente e la collettività correlati alla non realizzazione del progetto.

L'opzione zero è inoltre da individuarsi con la non realizzazione del progetto e va analizzata rispetto allo stesso sito e non tanto sulle conseguenze per l'azienda nel dover continuare a gestire in un luogo diverso un impianto esistente, peraltro autorizzato e localizzato in area idonea nel Comune di Vicenza.

Riteniamo che la valutazione espressa non sia coerente con lo spirito e le indicazioni fissate dalla Norma, ma al contrario si basi quasi esclusivamente sulla difesa degli aspetti legati agli interessi aziendali.

3. CONCLUSIONI

Dall'analisi della documentazione depositata dalla F.lli Fava Snc emerge una progettazione lacunosa in diversi aspetti, alcuni dei quali evidenziati nelle presenti osservazioni (Vincoli alla pianificazione territoriale, prescrizioni del PRGRUS, gestione operativa dei rifiuti, Previsione di Impatto acustico, opzione zero e alternative prese in considerazione) altri già ricompresi.

Sulla scorta di quanto approfondito nel capitolo 2 "Osservazioni" emerge in tale sito la presenza di importanti vincoli che non sono stati debitamente approfonditi o addirittura presi in considerazione nell'elaborazione del progetto e che individuano l'area come non idonea all'installazione di un impianto di recupero rifiuti.

Il sacrificio ambientale richiesto per la realizzazione di questo impianto, in particolare per quanto riguarda il consumo di risorse naturale, gli impatti sulle unità abitative circostanti e l'assenza di benefici per la collettività appare sproporzionato se basato solamente sulla necessità di ampliare un'attività che già esiste e può essere portata avanti nel sito in cui si trova anche alla luce del decremento che si registra nella produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione.


Preganziol, 18/01/2019.




Pietro Succol

SUCCOL SRL
CONSULENZE AMBIENTALI
Viale XII Dicembre 67 - 31022 PREGANZIOL (TV)
P.Iva 04152060267 - tel./fax 0422.380518

Dott. Marco Gobbo



Dott. Enrico Zanardo



Sig. Luigi Panato